

M2C4 I4.3

Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

Decreto di concessione di finanziamento n. 484456 del 30.09.2022

F.A.Q. secondo blocco – 10.11.2022

SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

QUESITO 1

Domanda:

Vi è la possibilità di rendicontare la spesa relativa ai soggetti referenti individuati, anche se le Spese Generali non sono scaricabili per gli amministrativi?

Risposta:

Le spese generali, comprese quelle del personale tecnico (escluse quelle del personale amministrativo), comprendono esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, dalla progettazione al collaudo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si potranno riconoscere le seguenti spese: **indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi, oneri ed attività inerenti alle fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, spese di gara, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, oneri accessori agli espropri, spese notarili, spese di alta sorveglianza ecc.** (a questo proposito si rimanda Allegato 4 al Decreto di Concessione).

CONTO CORRENTE DEDICATO

QUESITO 1

Domanda:

Il Consorzio utilizza un solo conto corrente con sotto-conti di tesoreria ad ognuno dei quali è attribuito, per singolo lavoro, un apposito vincolo di tesoreria. Il vincolo di tesoreria sul medesimo c/c può andare bene?

Risposta:

Tutte le spese soggette a rendicontazione, fatte salve le spese del personale, dovranno essere pagate tramite bonifici bancari riferiti ad un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto finanziato, i cui estremi saranno comunicati dal Soggetto attuatore al Ministero al

momento della richiesta di prima anticipazione di cui all'art. 5 del decreto di concessione di finanziamento.

Per quanto riguarda il possibile ricorso ad un sotto-conto di tesoreria, questo deve essere un conto contabile dedicato, funzionante e impostato secondo una contabilità ben distinta da cui sia possibile raggruppare e isolare (tracciare) tutte le spese e gli incassi relativi al progetto, in modo tale da poter estrarre facilmente tutte le informazioni relative ai pagamenti effettuati e ai finanziamenti ricevuti, anche in caso di audit.

Per analogia, si vedano le [FAQ](#) pubblicate dal MIPAAF nel 2019 e basate sul REG. (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), art. 66: è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento”)

INCREMENTO PREZZI

QUESITO 1

Domanda:

La Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) a cui è stata trasmessa la documentazione per l'avvio del tavolo tecnico volto a definire gli atti di gara chiede l'aggiornamento prezzi perché questo è un obbligo normativo. Si evidenzia come, in questo caso, l'incidenza (bassa 3/5% b.a.) potrebbe essere coperta da parte delle Spese Generali all'interno del Quadro Economico approvato.

Risposta:

Rientra nella discrezionalità dell'Ente attuatore poter coprire i maggiori costi derivanti dalla revisione prezzi assicurandone la copertura attraverso ulteriori somme rinvenibili all'interno dei quadri economici.

QUESITO 2

Domanda:

Chiarimento in merito all'importo base di gara da pubblicare:

In particolare, esso corrisponde all'importo già aggiornato del 2022 oppure a quello ricevuto come finanziamento?

L'eventuale stralcio funzionale da porre a gara deve essere approvato dal Ministero?

Inoltre, lo stralcio può modificare i parametri che hanno dato vita al punteggio assegnato al progetto?

Risposta:

Con riferimento all'importo da porre a base di gara, si evidenzia che è preciso obbligo delle Stazioni appaltanti di porre a gara progetti che siano aggiornati.

Fermi restando eventuali ulteriori strumenti normativi messi a disposizione per la copertura economica dell'aumento di spesa conseguente all'aggiornamento prezzi, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto – legge n.- 50/2022, le stazioni appaltanti possono:

- rimodulare le somme a disposizione indicate nel Quadro Economico;
- utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022.

Con riguardo alle modifiche progettuali in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Allegato 4 ("Istruzioni operative") al Decreto di concessione del finanziamento del 30 settembre 2022, le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto approvato ed eventuali istanze di varianti ai progetti presentate dai Soggetti attuatori dovranno essere adeguatamente motivate e documentate e non potranno comportare un incremento delle somme da porre a carico delle risorse PNRR come previste dal decreto di concessione e finanziamento, né una estensione dei termini di ultimazione dei lavori.

Il Ministero esaminerà la richiesta di modifica valutandone la ricevibilità rispetto alla normativa di riferimento e, in assenza di motivi ostativi, concederà il nulla osta, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target previsti.

Poiché i progetti del PNRR concorrono al raggiungimento dei Target e delle Milestone della Misura M2C-4 I.4.3 (incremento della % di superficie irrigua che beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue e incremento % di fonti di prelievo dotate di contatori), dovranno essere confermati i punteggi conseguiti a seguito di selezione che hanno consentito il finanziamento e indicato l'impatto sui target della misura 4.3 ai quali concorrono tutti i progetti del PNRR.

QUESITO 3

Domanda:

Per le procedure pubbliche da avviare entro il 31 dicembre 2022, si domanda se il quadro economico progettuale che la stazione appaltante ha rimodulato nelle somme a disposizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del D.L. n.50 del 17 maggio 2022, al fine di aggiornare l'importo dei lavori, così da renderli immediatamente appaltabili, sarà successivamente "rimpinguato" dal MIPAAF entro il termine della durata dell'intervento

Risposta:

Così come previsto dall'articolo 3.3 delle Linee Guida pubblicate dal Ministero, *“L'impegno del finanziamento indicato nel Decreto di concessione di finanziamento è da intendersi quale importo massimo ammissibile per assicurare la realizzazione dei Progetti, fermi restando eventuali ulteriori risorse che potranno essere previste per legge o destinate dal Ministero”*, la cui fattispecie non si è ancora realizzata e che, pertanto, sarà cura del Ministero comunicare prontamente ai soggetti attuatori il verificarsi di tale possibilità.

PROCEDURE DI GARA

QUESITO 1

Domanda:

Per gli interventi superiori alla soglia comunitaria e nel rispetto del termine del 31 gennaio 2023 nella predisposizione della gara, è possibile utilizzare una *procedura negoziata* invece che una *procedura aperta*, applicando l'articolo 2, comma 3 della legge n. 120/2020?

Risposta:

Le procedure di gara a cui le stazioni appaltanti possono ricorrere al fine di affidare le attività di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice Appalti”) sono individuate dall'articolo 2, comma 2, Legge 120/2020, ovvero, *“la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari”*.

L'articolo 2, comma 3, Legge 120/2020 ammette la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 63, Codice Appalti, per i settori ordinari, soltanto *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”*.

QUESITO 2

Domanda:

Il Consorzio chiede, fatte salve le integrazioni previste da trasmettere al Ministero (quali: il quadro economico, l'elenco prezzi, il quadro comparativo...), se sia possibile, in via ufficiosa, “portare avanti” attività inerenti alla predisposizione del bando di gara (nel rispetto del termine del 31 gennaio 2023), aspettando però la fine del mese di dicembre, per capire se sia possibile ottenere un finanziamento tramite il DPCM del 28 luglio 2022.

In questo senso domanda, dunque, se sia possibile imbastire un bando ragionando “come se venisse finanziato” anche l'aggiornamento ed incremento dei prezzi, oppure eventualmente

se si possa prevedere una tale ipotesi tramite una specifica clausola all'interno del bando (con ciò che sarà sicuramente finanziato). Tale clausola prevedrebbe che ciò che è in esubero dovrebbe essere eseguito dall'impresa nel momento in cui arriverebbe effettivamente il finanziamento dal Ministero.

Risposta:

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto di concessione del finanziamento del 30 settembre 2022, "Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare la procedura di affidamento dei lavori o delle forniture entro il 31 gennaio 2023".

Ciò posto, si rammenta che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 677 del 17 luglio 2019, ha avuto modo di precisare che *"il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria"*, pertanto *"la stazione appaltante ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare (...); costituisce, inoltre, consolidato principio giurisprudenziale, quello secondo cui è nullo il contratto stipulato dalla P.A. in mancanza di copertura finanziaria ovvero che rinvia a bilanci futuri per l'assunzione delle successive coperture finanziarie (cfr. Cass., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21208). In applicazione del suddetto principio, questa Autorità ha ritenuto non conforme ai principi di legalità e buon andamento (di cui agli artt. 81 e 97 Cost.) una procedura ad evidenza pubblica avente quale atto presupposto una determinazione a contrarre non esecutiva per mancanza del visto di regolarità contabile, bandita senza la disponibilità ab initio dei fondi necessari (cfr. Delibera dell'Autorità n. 11 del 12 gennaio 2011)"*.

Proprio nel menzionato parere n. 11 del 12/01/2011, la medesima Autorità ha, altresì, specificato che, nel caso di pubblicazione degli atti di gara da parte di una stazione appaltante senza disporre delle somme necessarie per far fronte all'impegno di spesa scaturente dall'aggiudicazione ed esecuzione del contratto, *"Erroneamente la stazione appaltante ritiene che tale circostanza non abbia alcun riflesso sulla procedura di gara, solo per il fatto che, avendo indicato nel bando che sono ancora in corso le procedure per accedere al finanziamento necessario per far fronte alla spesa in questione, sarebbe esente da responsabilità precontrattuale per mancanza di buona fede e correttezza nei comportamenti posti in essere" (...)* Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, *"il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria"* (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457), e **tale non può considerarsi il riferimento contenuto in un bando di gara ad un finanziamento solo ipotetico e potenziale come quello in esame"**.

Con riferimento, invece, alla possibilità appaltare i lavori oggetto di stralcio prevedendo negli atti di gara la possibilità di inserire una variante ai sensi dell'art. 106 del Codice degli appalti, la cui esecuzione è subordinata al reperimento delle risorse, la stessa è consentita dal

Legislatore. In caso di previsione di variante si deve stimare l'importo totale dell'appalto e mettere a gara solo l'importo dei lavori stralciato.

Si segnala inoltre che nel predisporre gli atti di gara è importante assicurarsi che siano correttamente inseriti i principi PNRR ("DNSH"; art. 47 ed altri previsti dall'all.3 del DM 30/09/2022), il cui inserimento è obbligatorio. Sugli obblighi inerenti al rispetto del DNSH si rimanda al all'5 del DM 30/09/2022.